

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole, rispettivamente: 20 per cento e 100 milioni, con le seguenti: 40 per cento e 350 milioni.

Conseguentemente al comma 9 incrementare lo stanziamento da lire 500 miliardi a lire 1.500 miliardi in ragione di lire 750 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 750 miliardi per l'esercizio 2000.

10. 103 (8. 27)

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole, rispettivamente: 20 per cento e 100 milioni, con le seguenti: 30 per cento e 200 milioni.

Conseguentemente, all'A.C. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, ridurre tutti gli stanziamenti del 10 per cento

10. 203 (8. 45)

Danese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 49.000.000.

10. 172. (Ex 8. 60)

Malavenda.

(Segue una serie di 520 emendamenti sino a 10. 673 (Ex 8.581) recanti variazioni in serie).

Al comma 1 sostituire le parole: cento milioni con le seguenti: cinquanta milioni.

10. 200.

La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG, con le seguenti: dell'IVA, dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP.

10. 104 (8. 28)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: IRPEG, aggiungere le seguenti: e dell'IRAP.

10. 102 (8. 41)

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Segue compensazione del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 19.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

10. 105 (8.4007).

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4 e 6.

10. 106 (8.4006).

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4 e 7.

10. 107 (8.4005).

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4 e 8.

10. 108 (8.4004).

Malavenda.

Sopprimere i commi 3, 4 e 9.

10. 109 (8.4003).

Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 4.

10. 110 (8.3856).

Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 5.

10. 111 (8.3855).

Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 6.

10. 112 (8.3854).

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 3 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 7.</i>	
10. 113 (8.3853).	Malavenda.	10. 120 (8.3909).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 8.</i>	
10. 114 (8.3852)	Malavenda.	10. 121 (8.3908).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 9.</i>	
10. 115 (8.3851)	Malavenda.	10. 122 (8.3907).	Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 3.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 6 e 7.</i>	
10. 116 (8.3763).	Malavenda.	10. 123 (8.4023).	Malavenda.
<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 10 sino alla fine del periodo con le seguenti: al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 7 e 8.</i>	
10. 117 (8. 29)	Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierto, Franz, Bocchino, Bono.	10. 124 (8.4022)	Malavenda.
<i>Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 8 e 9.</i>	
<i>3-bis. Non sono soggetti all'obbligo di registrazione i contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.</i>		10. 125 (8.4021)	Malavenda.
10. 118 (8.30).	Colucci, Giovanni Pace, Car- diello, Antonio Rizzo, Bono.	<i>Sopprimere i commi 4, 9 e 6.</i>	
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale).		10. 126 (8.4024).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 4 e 5.</i>	
10. 119 (8.3910).	Malavenda.	10. 127 (8.3869).	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 4 e 6.</i>	
		10. 128 (8.3868).	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 5 e 6.</i>	
10. 129 (8.3867).	Malavenda.	10. 138 (8.3862)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 5 e 7.</i>	
10. 130 (8.3866).	Malavenda.	10. 139 (8.3861)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 5 e 8.</i>	
10. 131 (8.3865).	Malavenda.	10. 140 (8.3878).	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 5 e 9.</i>	
10. 132 (8.3864).	Malavenda.	10. 141 (8.3877).	Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 4.</i>		<i>Sopprimere il comma 5.</i>	
* 10. 133 (8.3764).	Malavenda.	10. 142 (8.3766).	Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 4.</i>		<i>Sopprimere i commi 6, 7 e 8.</i>	
* 10. 134 (8. 31)		10. 143 (8.4015).	Malavenda.
Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierto, Franz, Bocchino, Bono.		<i>Sopprimere i commi 6, 7 e 9.</i>	
<i>Sopprimere i commi 5, 6 e 7.</i>		10. 144 (8.4014).	Malavenda.
10. 135 (8.3904).	Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 6 e 7.</i>	
<i>Sopprimere i commi 5, 6 e 8.</i>		10. 145 (8.3874).	Malavenda.
10. 136 (8.4019).	Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 6 e 8.</i>	
<i>Sopprimere i commi 5, 6 e 9.</i>		10. 146 (8.3873).	Malavenda.
10. 137 (8.4018).	Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 6 e 9.</i>	
		10. 147 (8.3872)	Malavenda.

<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p>10. 148 (8.3767.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>(Segue una serie di 400 emendamenti sino a 10.1101 (Ex 8.1001) recanti variazioni in serie).</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 7, 8 e 9.</i></p> <p>10. 159 (8.4011)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 1.000 miliardi in ragione di lire 500 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 500 miliardi per l'esercizio 2000.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 7 e 8.</i></p> <p>10. 160 (8.3890.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Conseguentemente, ridurre di lire 500 miliardi per il 1999 e di lire 500 miliardi per il 2000 l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 662 del 1996 a titolo di apporti al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 7 e 9.</i></p> <p>10. 161 (8.3889.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p>10. 150 (8.17) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>10. 162 (8.3768.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p>10. 164 (8. 37 e 8. 34 e 8.35) Amoruso, Bono, Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 8 e 9.</i></p> <p>10. 163 (8.3886.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p>Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale</p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>10. 166 (8.3769.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i> <i>Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 39.</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 9.</i></p> <p>10. 167 (8.3770.)</p> <p>Malavenda.</p>	<p>10. 165 (8. 8) Stucchi, Ballaman, Pagliarini.</p>
<p><i>Al comma 9, sostituire le parole: 500 miliardi con le seguenti: 49 miliardi e 757.000.</i></p> <p>10. 700 (Ex 8. 600)</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i> <i>Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 39.</i> <i>Conseguentemente all'A.C. 4355, alla Tabella C, di cui al comma 3 dell'articolo 2, apportare le seguenti variazioni:</i> Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri. Legge n. 163 del 1985 ...Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore</p>

dello spettacolo 15.1.2.2. — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800) 15.2.1.1. — capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874).

1999: — 250 miliardi;

2000: — 250 miliardi.

10. 166 (8.7)

Stucchi, Ballaman, Pagliarini.

Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:

10. Per consentire l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, le somme non impegnate della legge n. 549 del 1995 articolo 2 comma 42, fatte salve le somme destinate al finanziamento di programmi regionali, e della legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 194, sono versate all'entrata dello Stato per essere ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e successivamente versate nell'apposita sezione del Fondo. Alla medesima sezione del Fondo sono assegnate le disponibilità previste per gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale, di cui all'articolo 8 commi 2 e 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266.

Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 39.

10. 151 (8. 48)

Marzano, Cicu, Danese, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 10 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.

10. 157

Alessandro Rubino, Romani.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 10, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 20 per cento a discrezione dei comuni.

10. 153 (8. 9)

Stucchi, Ballaman, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Seguono compensazioni nn. 5, 9, 10.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 10 sostituire le parole: 40 per cento con le parole: 20 per cento.

Conseguentemente ridurre di pari importo alla tabella A del disegno di legge 4355 lo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio.

10. 152 (8. 19)

Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.

Al comma 10 sostituire le parole: 40 per cento con le parole: 20 per cento.

10. 155

Caveri.

Al comma 10, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 10 per cento
Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 39.

10. 154

Stucchi, Ballaman, Pagliarini.

Seguono compensazioni nn. 5, 9, 10.

Al comma 10 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1998: —300 miliardi;

1999: —200 miliardi;

2000: —100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -100 miliardi.

Ministero dei trasporti:

1998: -150 miliardi;
1999: -100 miliardi;
2000: - 50 miliardi.

Politiche agricole:

1998: - 30 miliardi;
1999: - 20 miliardi;
2000: - 10 miliardi.

Ministero del lavoro:

1998: -300 miliardi;
1999: -200 miliardi;
2000: -100 miliardi.

Ministero degli esteri:

1998: - 90 miliardi;
1999: - 60 miliardi;
2000: - 30 miliardi.

10. 156 (8. 47).

Alessandro Rubino, Romani.

Al comma 10, sostituire le parole: del 40 per cento con le parole: del 20 per cento.

10. 168 (8. 36)

Bono, Valensise, Armani.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 10, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 20 per cento.

10. 201.

La Commissione.

Al comma 11, lettera a), sostituire la parola: ventimila con la seguente: due.

10. 1110 (Ex 8. 3220)

Malavenda.

(Segue una serie di 550 emendamenti sino a 10.1661 (Ex 8.3770) recanti variazioni in serie).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche ed alle persone giuridiche operanti nel settore della pesca professionale, che in Italia acquistano motori marini destinati ad essere installati a bordo di motopescherecci.

Il contributo viene corrisposto per un biennio, o decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'articolo 29 della citata legge n. 30 del 1997. Per i suddetti motori farà fede, ai fini della attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione della Capitaneria di Porto o della Circo-scrizione doganale.

Con decreto del Ministro per le politiche agricole vengono stabilite le modalità di attuazione dell'intervento.

Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante l'utilizzazione, nel limite complessivo di lire 5 miliardi delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo centrale per il Credito Peschereccio istituito con legge 26 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.

10. 169 (8. 38)

Bono, Valensise.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto, alle imprese operanti in agricoltura, iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che in Italia acquistano le macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, nonché le macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Sono ricomprese nel contributo anche le medesime macchine ed attrezzature che non circolano su strada e quindi non sono immatricolate. Il contributo viene corrisposto per un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 29 della citata legge n. 30 del 1997. Per le suddette macchine o attrezzature, non essendo prevista l'iscrizione in un pubblico registro, fa fede, ai fini dell'attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione fiscale o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata a cura del proprietario. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante l'utilizzazione, nel limite complessivo di 100 miliardi delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale.

10. 170 (8. 39)

Bono, Valensise.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche ed alle persone giuridiche che, in Italia, acquistano o acquisiscono in locazione finanziaria macchine operatrici ed attrezzature di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, anche se non circolano su strada e quindi non immatricolate in quanto operano in cave e cantieri, tra le quali macchine operatrici industriali da cantiere, macchine per il movimento terra, gru, carrelli industriali per il sollevamento e movimentazione interna ed esterna.

Il contributo viene corrisposto per un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'articolo 29 della citata legge n. 30 del 1997, dietro presentazione di una dichiarazione giurata da parte di colui che vende nella quale è indicato il prezzo medio di mercato della macchina operatrice e/o dell'attrezzatura per la quale è richiesto il suddetto contributo. Nel caso in cui predette macchine operatrici ed attrezzature, non siano iscritte in pubblici registri, fa fede, ai fini dell'attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione fiscale o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata a cura del proprietario. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626 e decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le maggiori entrate accertate connesse all'aumento delle vendite realizzate per effetto della presente disposizione.

10. 171 (8. 40)

Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Estensione al commercio delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23

giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al comma 1, lettera b) *dopo le parole:* ivi compreso il settore delle telecomunicazioni *sono inserite le seguenti:* e il settore del commercio.

10. 01 (8. 01)

Barral, Giorgetti, Bagliani.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Estensione al commercio delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).

1. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ivi compreso il settore delle telecomunicazioni" sono inserite le seguenti: "e il settore del commercio".

10. 02 (8. 03)

Valensise, Bono, Armani.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia

fiduciarie e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole “esattore delle imposte dirette” devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole “l'intendenza di finanza” devono ritenersi modificate in “Direzioni regionali delle entrate”;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere

preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: “estratti o essenze di caffè, di tè e di matè”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire 100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 2)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico).

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella ri-

parazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 34.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. (ex 9.101)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

11. 2. (ex 9. 102.)

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Ministro per il coordinamento della protezione civile con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

11. 3. (ex 9. 7.)

Frattini.

Sopprimere il comma 2.

11. 5. (ex 9. 103.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

11. 6. (ex 9. 104.)

Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso al 26 settembre 1997 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 marzo 1998, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle Regioni Marche ed

Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa.

11. 7. (ex 9. 6.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Benedetti Valentini.

Seguono le compensazioni del gruppo AN

Sopprimere il comma 4.

11. 8. (ex 9. 105.)

Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi agli anni 1997 e 1998 con esclusione delle quote di cui all'articolo 2 comma 6 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e all'articolo 11 comma 4 del decreto-legge n. 104 del 16 febbraio 1996, sono destinati ad investimenti per la realizzazione nelle regioni Umbria e Marche di abitazioni, che rimarranno di proprietà degli enti, da locare prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

11. 9. (ex 9. 9.)

Alemanno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Oltre alle quote previste alla lettera q) dell'articolo 3 della legge n. 457 del 1978, i fondi del CER, Comitato per l'edilizia residenziale, sono finalizzati ad investimenti abitativi nelle regioni Umbria e Marche da destinare prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Al fine di procedere con la massima urgenza, gli interventi sono disciplinati con apposito regolamento, che dovrà essere re-

dato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da un apposito comitato di saggi composto da otto membri nominati dalle Commissioni Lavori Pubblici della Camera e del Senato, da una rosa di nominativi proposti rispettivamente da: ministero degli interni, ministero dei lavori pubblici, ministero del tesoro, ministero dei beni culturali ed ambientali, UPI, ANCI, Conferenza dei presidenti delle regioni e Cassa depositi e prestiti. Le Commissioni lavori pubblici della Camera e del Senato nomina altresì il Presidente e due Vice Presidenti.

11. 10. (ex 9. 10.)

Alemanno.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

“ART. 9.-bis.

1. Al fine di permettere ai cittadini di destinare l'8 per mille del reddito delle persone fisiche ai comuni delle regioni delle Marche e dell'Umbria, colpite dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, allo scopo di utilizzarli per una rapida ricostruzione, il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche in occasione della predisposizione dei modelli 740 per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 1997”.

11. 01 (ex 9. 03.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano

ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che

non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente

(esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

(A.C. 4354, sezione 3)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità).

1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 », è prorogato al 31 dicembre 1998.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 12

Sopprimerlo.

12. 1. (10. 22.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

12. 2. (10. 21.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

12. 3. (10. 23.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

12. 4. (10. 24.)

Malavenda.